



Istituto Comprensivo "Padre R. Baranzano"

13037 SERRAVALLE SESIA (VC)

P.zza I Maggio, 2

Indirizzo di PEC: VCIC81300L@pec.istruzione.it, E mail: VCIC81300L@istruzione.it
sito: www.icserravalle.edu.it

Tel +39 0163.450106 C.F. 91011950028

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Approvato dal Consiglio di Istituto il 30 giugno 2026 con delibera n. 48

Art. 1 - finalità e compiti

1. È costituito presso l'Istituto Comprensivo "Padre R. Baranzano" di Serravalle Sesia (VC), ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998 come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, l'Organo di Garanzia;
2. tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - esaminare i ricorsi presentati dai genitori o dagli aventi responsabilità genitoriale, in seguito all'irrogazione ad un alunno di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina dell'Istituto;
4. il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Art. 2 - composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto tra i membri della componente docenti;
 - due genitori eletti dal Consiglio di Istituto tra i membri della componente genitori;sono inoltre nominati un docente e due genitori come membri supplenti, che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (vd. comma 4 del presente articolo);
2. la designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene di norma nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto;
3. l'Organo di Garanzia resta in carica per un triennio, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo;
4. i genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio ovvero insegnanti della classe del proprio figlio;
gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti;

un componente dell'Organo non può inoltre partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto un soggetto che ha parentela con il membro stesso.

nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili devono essere sostituiti dai supplenti.

5. la funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

Art. 3 - modalità e criteri di funzionamento generali

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente o da suo delegato designato;
2. la convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione; in caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo;
3. l'organo si riunisce con almeno la metà più uno dei membri;
4. ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia;
5. le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
6. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy;
7. l'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno un eventuale regolamento per il suo funzionamento;
8. le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'art.1 comma 3 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.

Art. 4 - i ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello Statuto

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti o studente/altro personale scolastico;
2. per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti;
3. l'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente ogni volta pervenga una segnalazione;
4. sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

Art. 5 - i ricorsi per le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina interno è presentato da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso;
2. il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione;
3. fino a 48 ore dalla riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa;
4. ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, dell'organo o del singolo docente che ha irrogato la sanzione, della famiglia, dello stesso Dirigente Scolastico, o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. l'organo si riunisce entro dieci giorni e alla seduta chiama a partecipare il genitore e lo studente cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta;
8. tutte le testimonianze sono rese a verbale;
9. l'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 8 agosto 2025, n.134;
10. la deliberazione dell'Organo di Garanzia viene messa agli Atti; il Dirigente Scolastico provvede a informare il Consiglio di Classe tramite comunicazione scritta sul registro di classe; la famiglia dell'alunno viene informata di tale deliberazione mediante e-mail con conferma telefonica di ricezione.